

Avv. RA. Kitty de GUELMi
Patrocinante in Cassazione

Spett.le F.I.M.M.G.- Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale
Bolzano – in persona del Segretario
Dott. Luigi Rubino
Via Roma n. 34
39042 MERANO

Bolzano, il 16 febbraio 2016

Esenzioni ticket su ricette

Ho esaminato attentamente la documentazione trasmessami.

Il decreto ministeriale 11.12.2009 è molto chiaro nel limitare l'obbligo di inserimento del codice di esenzione del ticket per motivi di indigenza ai soli casi di prescrizioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Infatti, al comma 1 dell'art.1, nel disciplinare il controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione si fa espresso riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Parimenti, al successivo comma 5, la norma precisa che – sempre *nei casi di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale* – il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva la sussistenza del codice di esenzione, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta (E99), dovendo provvedere in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta.

Il Legislatore, pertanto, ha voluto espressamente limitare l'obbligo del medico prescrittore ai casi in cui ne riceva espressa richiesta da parte degli assistiti e solo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali; nulla è previsto per le prescrizioni farmaceutiche.

In delibera n. 539/2014, la Giunta Provinciale si è limitata a modificare le proprie linee guida cercando di introdurre l'obbligo di apposizione del codice di esenzione anche per i medicinali, sempre in caso di richiesta da parte degli assistiti.

Tale estensione appare essere una inammissibile forzatura di quelle che sono le disposizioni normative del Ministero contenute nel D.M. 11.12.2009 e che comporta non indifferenti aggravii dal punto di vista meramente burocratico per i MMG influenzando pertanto anche sull'attività di assistenza medica che deve rivestire il punto focale della loro attività.

Avvocati iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano

Si ritiene che tale aspetto debba formare oggetto di approfondimento in sede di trattativa con la parte pubblica, fermo restando che l'esenzione ticket possa essere comunque ritenuta obbligatoria in caso di richiesta da parte degli assistiti, solo per le prescrizioni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Cordialmente

Avv. Kitty de Guelmi

